



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. I2-P2 - (GR/gr) - circolare n. 39

CNAPPC
Prot.: 0000235
Data: 29/03/2010
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti AVCP su proprio parere n. 60 del 7 maggio 2009.

Con il proprio parere n. 60 del 7 maggio 2009, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si era espressa nel precontenzioso relativo ad un caso in materia di requisiti per la progettazione e direzione lavori di strutture in zone sismiche.

Con detto parere, nel demarcare correttamente, nell'ambito del contenzioso trattato, le sole competenze professionali di ingegneri e geometri in tale importante branca dell'attività di progettazione, l'Autorità aveva involontariamente coinvolto, in senso restrittivo, anche la categoria degli architetti, le cui competenze professionali, come noto, sono invece equiparabili a quelle degli ingegneri.

Di detta distorta interpretazione si erano subito avuto preoccupanti segnali nelle scelte di alcune amministrazioni pubbliche, tese appunto a limitare le competenze in questione ai soli ingegneri.

Ciò ha indotto lo scrivente Consiglio Nazionale, all'inizio di quest'anno, a richiedere con forza alla stessa Autorità una nota di chiarimento al proprio parere.

Il 25 marzo scorso, la stessa Autorità ha quindi emanato la nota di chiarimento che si provvede ad allegare alla presente circolare.

E' opportuno sottolineare che in essa si precisa, senza riserve, che le indicazioni contenute nel parere n. 60 del 7 maggio 2009 *"non possono essere estese ad altre fattispecie, né dalle stesse possono trarsi conclusioni aventi valenza sul tema delle competenze professionali"*.

Da subito, del resto, questo Consiglio Nazionale aveva evidenziato come detto parere, nel fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, n. 17028 del 26 luglio 2006, ne riportasse alcuni stralci in modo parziale, omettendo cioè la citazione degli architetti in quanto non attinente al caso de quo, ma risultando così pertinente solo se circoscritta al contenzioso tra ingegneri e geometri e, di contro, del tutto impropria in relazione all'interpretazione assunta da soggetti pubblici terzi, tesa ad estendere dette limitazioni di competenza anche agli architetti.


Sta di fatto che proprio la sentenza della Corte di Cassazione citata dalla competente Autorità di Vigilanza, così recita: *"per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo"*.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.


IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Paolo PISCIOTTA)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)



All. : nota AVCP n. 18432 del 25/3/2010

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Il Presidente

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Prot. Uscita del 25/03/2010
Numero: **0018432**
Classifica:



Al Presidente del CNAPPP
Arch. Massimo Gallione
Via di S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Oggetto: parere di precontenzioso n. 60 del 7 maggio 2009

Egregio Presidente,

colgo l'occasione della Sua lettera, per confermarLe che l'Autorità segue con particolare attenzione le questioni attinenti la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento concernenti i servizi di ingegneria e di architettura, nell'ambito della propria attività di vigilanza del mercato. Come Le è noto, l'Autorità ha instaurato, al fine di valutare l'impatto della regolazione, la prassi di consultare in via preventiva gli ordini professionali e le associazioni di categoria che svolgono un'efficace attività di monitoraggio del settore contribuendo alla conoscenza delle problematiche emergenti. Ciò nella consapevolezza che le organizzazioni rappresentative possano offrire un prezioso contributo alla definizione delle maggiori criticità riscontrate in tale tipologia di appalti. L'Autorità ha quindi istituito un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali interessati e le amministrazioni competenti in materia, per soddisfare l'esigenza rappresentata dal mercato di fornire agli operatori del settore linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.


L'Autorità auspica la prosecuzione della positiva collaborazione avviata con tutti i soggetti presenti al tavolo fra i quali il CNAPPP, al fine di affrontare in modo esaustivo le rilevanti problematiche emerse nell'ambito del mercato.



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Con riferimento, poi, alla richiesta di precisazioni in merito all'interpretazione del parere di precontenzioso n. 60 del 7 maggio 2009, si ritiene opportuno evidenziare che lo stesso ha fornito alle parti una ipotesi di soluzione della controversia insorta in relazione ad una specifica procedura di gara. Pertanto le indicazioni ivi contenute non possono essere estese ad altre fattispecie né dalle stesse possono trarsi conclusioni aventi valenza generale sul tema delle competenze professionali.



Luigi Giampalino